

N. R.G. 3795/2019

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA****DECRETO****Il Giudice Dott. Maurizio Atzori,**

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30.10.2019

ha emesso il seguente

DECRETO

vista la proposta di piano del consumatore di cui all'art. 7, comma 1-bis L. 3/2012 e ss. depositata in data 01/07/2019 dalla sig.ra Anna Mombelli con l'ausilio del professionista incaricato dott. Pierangelo Fino, organismo di composizione della crisi rubricata al n.3795/2019 V.G.;

Vista la proposta di piano del consumatore di cui all'art. 7, comma 1-bis L. 3/2012 e ss. depositata in data 01/07/2019/2019 dal sig. Cosimo Cristiana con l'ausilio del professionista incaricato dott. Pierangelo Fino, organismo di composizione della crisi rubricata al n.3796/2019 V.G., riunita al fascicolo 3795/2019 V.G.;

-letto il decreto del Tribunale di Bologna del 01.08.2019 con cui, per quanto qui interessa:

- i) è stata fissata udienza per il giorno 25.09.2019 ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, L. n. 3 del 2012, poi rinviata al giorno 02.10.2019;
- ii) è stata ordinata la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto a cura del Professionista ausiliario;

letto il verbale dell'udienza del 02.10.2019, in cui veniva dato atto dell'emersione di ulteriori crediti;

ravvisata la necessità di integrazioni da parte dell'O.C.C., veniva fissata nuova udienza per il giorno 30.10.2019;

rilevato che la proposta di accordo per la composizione della crisi prevede, quanto al Sig. Cosimo Cristiana:

- La vendita dell'immobile sito in Imola, in comproprietà con la moglie;
- Il pagamento delle spese di procedura;
- Il pagamento parziale del creditore fondiario INPS con il ricavato della vendita coattiva dell'immobile sito in Castel Guelfo, nella misura della metà della quota di sua pertinenza;



- Il pagamento di tutti i creditori chirografari nella misura del 3,25%

Entro il termine di 24 mesi dall'omologa del Piano.

Quanto alla Sig.ra Anna Mombelli:

- La vendita dell'immobile sito in Imola, in comproprietà con il marito;
- Il pagamento delle spese di procedura;
- Il pagamento parziale del creditore fondiario INPS con il ricavato della vendita coattiva dell'immobile sito in Castel Guelfo, nella misura della metà della quota di sua pertinenza;
- Il pagamento di tutti i creditori chirografari nella misura del 4,72%;

Entro il termine di 24 mesi dall'omologa del Piano.

Rilevato che i presupposti di cui all'art.7 L.3/2012 sono senza dubbio ravvisabili;

rilevato che, tra gli anzidetti requisiti, vi è quello della meritevolezza, che nel caso di specie si rende necessario approfondire;

La ricostruzione, in termini oggettivi, dei fatti esposti nei rispettivi ricorsi dei ricorrenti porterebbe ad un riscontro negativo di tale requisito: già dal corso dell'anno 2012, la capacità patrimoniale della famiglia era compromessa,

[REDACTED]

negli anni a seguire, sono stati contratti altri debiti, tutti con data successiva al 2014, sia dal Sig. Cristiana che dalla Sig.ra Mombelli, che vengono riepilogati:

COSIMO CRISTIANA

- Intesa San Paolo s.p.a. [REDACTED] capitale di € 26.633,50, del 27.02.2017;
- Agos Ducato s.p.a. prestito capitale di € 2.279,00, del 01.07.2017;
- Agos Ducato s.p.a. carta revolving [REDACTED] 6.047,00;
- Santander Consumer Bank s.p.a. prestito [REDACTED] capitale di € 13.692,00 del 23.03.2017;
- Fidelity s.p.a. [REDACTED] capitale di € 1.100,00, del 18.01.2018;
- Findomestic Banca s.p.a. [REDACTED] capitale di € 4.657,52, del 30.01.2018;
- Profamily s.p.a. [REDACTED] capitale di € 43.680,00 del febbraio 2018;



- Profamily s.p.a. capitale di € 42.224,00 del maggio 2018;

MOMBELLI ANNA

- Intesa San Paolo s.p.a. capitale di € 26.633,50, del 27.02.2017;
- Prestito Unicredit del 13/5/2015 per una somma pari ad €. 28.800,00;
- Finanziamento Deutsche Bank del 19/06/2017 per un importo € 5.350,00;
- Finanziamento Findomestic del 16/08/2017, importo totale € 4.562,74;
- Finanziamento Findomestic del 24/12/2016 importo totale € 1.440,00.

Si osserva in diritto

Il Tribunale è ben consapevole che secondo una parte della giurisprudenza di merito l'accumulazione ingiustificata di prestiti (sebbene, nella specie, non accompagnata da accertati intenti fraudolenti o abusivi oppure di volontà preordinata a non rispettare i propri impegni contrattuali) costituisce circostanza idonea ad essere considerata elemento ostativo all'accesso alla procedura del piano del consumatore (Trib. Torre Annunziata 12 dicembre 2016) e che nell'ipotesi in cui il consumatore abbia fatto ricorso al credito di terzi in modo sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali e reddituali (nella specie, il reddito mensile era impegnato in misura ben superiore a un terzo dal rimborso delle rate del finanziamento), non può essere ritenuto sussistente il requisito della meritevolezza (che pur può essere compatibile di per sé con una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, purché essa non sia causata da una condotta colposa del debitore) (Trib. Udine 4 gennaio 2017).

Occorre però osservare che secondo le ultime pronunce della Corte di Cassazione l'attività ermeneutica deve orientarsi verso le nuove disposizioni del Codice della Crisi e dell'Insolvenza anche per quelle procedure la cui data di inizio è anticipata rispetto al 15.08.2020, termine di entrata in vigore;

non può, dunque, non tenersi conto dell'art. 69 del suddetto Codice, legge già vigente seppur con una vacatio legis sino al 15.08.2020, che prescrive “1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se



dissenziente, nè far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.”

Come meglio descritto nella Relazione Illustrativa “*Il particolare regime di favore accordato al consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest’ultima deve connotarsi per l’assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a trovare.*

Ne consegue che non solo sono ostative all’accesso alla procedura l’aver già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte, circostanze di per sé indicative di condotta imprudente, ma anche l’aver determinato con grave colpa il sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all’adempimento degli obblighi assunti.

A maggior ragione, sono ostative le condotte improntate alla frode dei creditori o comunque in malafede.

Tali condotte, come previsto dall’art. 282, impediscono l’esdebitazione di diritto in caso di liquidazione controllata.

Innovativa è la previsione del comma 2 che, coerentemente con la legge delega, commina sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato; tale creditore, infatti, non può proporre opposizione in sede di omologazione né reclamo avverso l’omologazione né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.”

Ciò detto, la situazione posta all’attenzione di questo Giudice presenta certamente profili di straordinarietà.

[Il testo qui è illeggibile a causa di un forte sfocamento dell'immagine.]

[Il testo qui è illeggibile a causa di un forte sfocamento dell'immagine.]



Quanto ai finanziamenti, che rappresentano l'elemento formale di maggior peso, in ordine al c.d. sovraindebitamento colpevole, è da escludere sostanzialmente, per le considerazioni già svolte, che i debitori si siano messi consapevolmente nella condizione di non poter affrontare con le proprie risorse la situazione di sovraindebitamento.

In ordine ai finanziamenti è palese anche la colpa delle società che hanno finanziato al consumo i ricorrenti posto che, *ictu oculi*, gli stessi dovevano apparire, per un soggetto dotato di capacità professionale, assolutamente non in grado di capire gli effetti delle operazioni che stavano concludendo. Ciò porta ad escludere in maniera radicale l'aver agito secondo mala fede e con intenti fraudolenti.

Si deve escludere che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, tenuto conto che l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte è dipesa principalmente dall'insieme delle circostanze che hanno colpito l'intero nucleo familiare.

In ordine alla meritevolezza, il Tribunale di Bologna si è già espresso nel senso che le società che hanno emesso finanziamenti, anche in riferimento agli ultimi, in termini temporali, *"epoca in cui la condizione economico-patrimoniale del ricorrente era pressoché analoga all'attuale. Il creditore, dunque, ha dimostrato di ritenere [...] meritevole di affidamento economico-finanziario e, conseguentemente, di accesso alla procedura di sovraindebitamento"*;

quanto alle osservazioni dell'INPS nel caso di specie non è in discussione il ruolo istituzionale che peraltro a nulla rileva alla valutazione dei presupposti di legge per l'accesso alle procedure, che anzi l'applicazione del principio di uguaglianza non si realizza attraverso un trattamento identico per tutti gli utenti di un servizio, ma attraverso un trattamento diseguale come diseguali sono le posizioni di partenza;

P.Q.M.

Respinge le osservazioni;

Visto l'art. 12 bis L. 3/2012, omologa il piano del consumatore così come predisposto dal Sig. COSIMO CRISTIANA, C.F. CRS CSM 78H05 L049W, e dalla Sig.ra ANNA MOMBELLI, C.F.



MMB NNA 80E48 A944S, 
 con l'assistenza dell'O.C.C. Dott. Pierangelo Fino.

DISPONE

- 1) il divieto di intraprendere qualsivoglia azione esecutiva individuale contro COSIMO CRISTIANA e ANNA MOMBELLI per l'intera durata del presente piano, salvo inadempimenti medio tempore eventualmente occorrendi.
- 2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dei proventi individuali e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;
- 4) Da atto che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art. 12 bis c. 7, L.3/2012;
- 5) ordina la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 10, c. 2, L.3/2012 sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it;
- 6) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 08/01/2020

Il Giudice
Dott. Maurizio Atzori

